



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**COPIA**

ANNO 2023  
**N. 84** del Reg. Delibere

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE ILIA 2024**

Il giorno 29 DICEMBRE 2023, alle ore 18:00 e seguenti, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Consiglieri ai sensi dell'art. 6 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, presso la Sede municipale si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
SIG.RA BOER KATIA	Vice Sindaco	Presente
SIG.RA BULAI GABRIELA	Consigliere	Presente
DOTT.SSA CECCATO FRANCESCA	Consigliere	Presente
SIG.RA CERESER ALESSANDRA	Assessore	Presente
SIG.RA CELANTE GLADIS	Consigliere	Assente
ARCH. CESCO KATIA	Sindaco	Presente
DOTT.SSA DE NARDI DAYA	Consigliere	Assente
ING. DIANA ATILIO	Consigliere	Presente
DOTT. FAVOT DORINO	Consigliere	Presente
SIG. MACCAN RENATO Assessore	Assessore	Presente
SIG. MACCAN RENATO Consigliere	Consigliere	Presente
SIG.RA MORETTO SABRINA	Consigliere	Assente
SIG. RIZZI SERGIO	Consigliere	Presente
ING. ROS YURI	Assessore	Assente
SIG. ROSSETTO MAURIZIO	Assessore	Presente
SIG.RA SCHIZZI GISELLA	Consigliere	Presente
DOTT. VEDOVATO LAURA	Consigliere	Presente

Partecipa il Segretario BERTOIA DOTT. ALESSANDRO.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra. CESCO ARCH. KATIA nella sua qualità di Sindaco, ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

## **OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE ILIA 2024**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PRESO ATTO** che, a decorrere dall'anno 2023, le disposizioni che disciplinavano l'IMU, sono state sostituite nel territorio regionale della Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17, legge che disciplina che disciplina l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA);

**RICHIAMATA** interamente la Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17, avente ad oggetto la disciplina dell'ILIA;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art.2, comma 1, della L.R. 17/2022, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nei comuni del territorio delle regione e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita dall'art. 4, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

**RILEVATO**, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

**CONSIDERATO** che l'art. 12, della L.R. n. 17/2022, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- c) ricadenti in aree montane o di collina come individuate dalla circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993, n. 9, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 141 del 18 giugno 1993.

**CONSIDERATO** che

- il comma 1, dell'art. 10, della L.R. n. 17/2022, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998;

— che l'art. 8, della L.R. n.17/2022, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IMU:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i Comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in regione e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta locale immobiliare autonoma, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 06 del 21/02/2023.

CONSIDERATO che l'art. 7 del citato regolamento prevede l'assimilazione all'abitazione principale prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 17/2022, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

RICHIAMATO l'art. 10 comma 2 della L.R. 17/2022 che disciplina in dettaglio le seguenti fattispecie:

Per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in regione a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta è applicata nella misura della metà

RICHIAMATO

-l'art.14 della L.R. 17/2022 che prevede:

*“1. Ai sensi dell' articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta sono inviati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.*

360 (Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191), secondo le specifiche tecniche del formato elettronico di cui all' articolo 13, comma 15 bis, del decreto legge 201/2011 convertito dalla legge 214/2011 .

2. Ai sensi dell' articolo 1, comma 767, della legge 160/2019 i regolamenti e le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nel Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.”

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

CONSIDERATE le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2024 e ritenuto opportuno, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, con il vigente D.U.P. e con l'attuale situazione economica legata alla crisi economica globale, mantenere la medesima pressione fiscale a fine di poter mantenere il più possibile l'equilibrio economico – finanziario già determinato con i citati atti di programmazione;

RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come da allegato prospetto;

VISTO l'articolo 42 “Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

VISTO lo Statuto Comunale.

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevoli, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario,

**[--\_Hlk120800936--][--\_Hlk120801307--]CON** la seguente votazione, resa in forma palese dai n. 13 consiglieri presenti e votanti: favorevoli 10, contrari -, astenuti 3 (Diana, Rizzi, Schizzi),

## D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di approvare le aliquote dell'imposta locale immobiliare autonoma per l'anno 2024 come da allegato prospetto;
3. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 14, della Legge Regionale 17/2022.

[--\_Hlk120801033--][--\_Hlk120800766--]Inoltre, considerata l'urgenza, con separata votazione, resa in forma palese dai 13 consiglieri presenti e votanti, avente il seguente esito: favorevoli 10, contrari -, astenuti 3 (Diana, Rizzi, Schizzi)

#### DELIBERA

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17.

---

---

### ***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA***

Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione.

Prata di Pordenone, 20 dicembre 2023

IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O.  
F.TODOTT. MATTEO ASTOLFI

---

---

### ***PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE***

Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione.

Prata di Pordenone, 20 dicembre 2023

IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O.  
F.TODOTT. MATTEO ASTOLFI

---

---

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente  
F.to CESCO ARCH. KATIA

Il Segretario  
F.to BERTOIA DOTT. ALESSANDRO

---

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo pretorio il 03/01/2024, ove vi rimarrà a tutto il 17/01/2024, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 21.

Comune di Prata di Pordenone, lì 03/01/2024

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to DOTT.SSA IVANA NARDO

---

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/12/2023, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Il Responsabile dell'Esecutività  
F.to DOTT.SSA IVANA NARDO

---

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

## ALIQUOTE ILIA ANNO 2024

<b>fattispecie</b>	<b>norma di riferimento</b>	<b>Aliquota approvata 2024</b>
abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e fattispecie assimilate per legge/regolamento aventi la medesima categoria catastale	art. 11, c. 1, lett.(a L.R. n. 17/2022	Esente
abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9	art. 9, c. 1, L.R. n. 17/2022	0,6 per cento detrazione di euro 200
fabbricati del gruppo catastale A e relative pertinenze a disposizione del soggetto passivo (no abitaz. Princ.) e nel caso di possesso di un solo fabbricato di categoria C/2-C/6-C/7 nel Comune	art. 9, c. 2 e 3, L.R. n. 17/2022	0,795 per cento
fabbricati rurali strumentali	art. 9, c. 4, L.R. n. 17/2022	0,1 per cento
terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art. 12, L.R. n. 17/2022	art. 9, c. 5, L.R. n. 17/2022	0,795 per cento
aree fabbricabili	art. 9, c. 6, L.R. n. 17/2022	0,795 per cento
fabbricati strumentali all'attività economica	art. 9, c. 7, L.R. n. 17/2022	0,820 per cento
immobili diversi da quelli stabiliti dai commi da 1 a 7 art.9 della L.R. n. 17/2022	art. 9, c. 8, L.R. n. 17/2022	0,820 per cento
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)	art. 11, c. 1, lett.(h L.R. n. 17/2022	Esenti